



COMUNE DI LATTARICO
Provincia di COSENZA

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.	14
Del	28.07.2023

OGGETTO	Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 2023.=
----------------	--

L' anno **duemilaventitre** il giorno **28** del mese di **Luglio** alle ore **17,49** nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri ai sensi dell'art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P	A	CONSIGLIERI		P	A
1	BLANDI Antonella	SI		8	SCIGLIANO Romeo	SI	
2	FERRO Valentino	SI		9	GOLEMME Massimo	SI	
3	D'AGOSTINO Mario	SI		10	FUSCO Dario.	SI	
4	RUFFOLO Pierluigi		SI	11	TROTTA Angela	SI	
5	DE BONIS Vincenzo	SI		12	DE CARO Francesco	SI	
6	IANNUCILLI Tonio Morgan	SI		13	MOLINARO Marco F.sco		SI
7	BELMONTE Andrea		SI				
Presenti	10					Assenti	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa **Antonella BLANDI** nella sua qualità di Sindaco-Presidente del consiglio comunale.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Giampaolo SANTOPAULO**.

La seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Dott.ssa Emma PEDACE.

IL PRESIDENTE

riferisce sul punto "**Approvazione delle tariffe della tassa sui Rifiuti TARI - Conferma Anno 2023**" ed invita i consiglieri comunali presenti a prendere le proprie determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **Che** l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **Che** per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"*
- **Che** ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.
- la determinazione n. 1/2022/D/rif del 22/04/2022 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamate, inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";*
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";*

- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *"Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com"*.

Rilevato:

- **Che** ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- **Che** ai sensi dell'art. 1, comma 683, *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- **Che** ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;
- **Che** la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- **Che** le tariffe della TARI sono approvati sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

Considerato:

- **Che** nel territorio in cui opera il Comune di Lattarico è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 ma, ad oggi, l'ATO Prov. di Cosenza non è operativo
- **Che** con delibera di Consiglio Comunale n. **8 del 28.05.2023** è stato approvato il piano economico finanziario dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 ai sensi della deliberazione 363/2021, recante l'MTR2
- **Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*.
- **Esaminate** altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021.
- **Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

- **Visto** il piano economico finanziario del periodo 2023-2025, determinato all'esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC;

- **Tenuto conto** che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale;

- **Visto** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in modifica con delibera di consiglio comunale n. **11** del **31.07.2020** e modificato con delibera di consiglio comunale n. **07** del **28.07.2023**, con particolare riferimento disposizioni relative alle tariffe della TARI determinate sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato altresì:

➤ l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;*

➤ l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

- **Atteso** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

- **Richiamata** la determinazione ARERA n. 2 del 04.11.2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

- **Ritenuto**, pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce		Importo
Totale costi del piano finanziario anno 2023	€.	470.427,97
Contributo MIUR (anno 2022)	€.	1.863,95
Totale entrate da tariffe 2023	€.	472.932,51

- **Vista** l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze a dicembre 2022, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei

costi del servizio per l'anno **2023**, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27.12.2013, n. 147;

- **Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;

- **Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno **2023**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 1), il quale costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.

- **Rilevato** che le tariffe della TARI sono approvati sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

- **Visto** il DM 19 aprile 2023 che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione al **31 maggio 2023**;

- **Che**, successivamente, in data 30.5.2023, in seduta straordinaria, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,- su richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province d'Italia (UPI) - è stato deciso l'ulteriore differimento al **31 luglio 2023** del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali dell'anno in corso;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

- **Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Dato atto:

- del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente
- della correttezza e regolarità delle procedure;
- della correttezza formale nella redazione dell'atto

Visti:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

- **Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità tecnica-contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - **Di confermare** per l'anno **2023** i costi approvati con delibera di Consiglio Comunale n. **8** del **28.05.2022** con il quale è stato approvato il piano economico finanziario dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 ai sensi della deliberazione 363/2021, recante l'MTR2;

3) - **Di approvare** le tariffe della **Tassa sui Rifiuti (TARI)** relative all'anno **2023** così come riportate nell'allegato **1) scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo tari (tassa rifiuti) anno 2023** della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di **approvare** la relazione di accompagnamento alle tariffe dove sono evidenziati i criteri di calcolo;

4) - **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, specificate in premessa, per l'importo complessivo di **€ 470.427,97**;

5) - **Di dare atto** che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%;

6) - **Di dare atto** che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2023 al fine di adeguare le scritture contabili alle risultanze della presente delibera in merito al gettito TARI 2023 e alle spese per il servizio RSU;

7) - **Di dare atto** che sull'importo del Tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cosenza ;

8) - **Di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

9) - **Di pubblicare** il presente atto sul sito "Amministrazione Trasparente" Sez. Bilancio Preventivo e Sez. Informazione Ambientale e nella Sez. Gestione Rifiuti;

10) - di definire, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in premessa, la riscossione del tributo TARI in numero **04 (quattro) rate**, e secondo le scadenze per come segue:

1^ rata, scadenza al 31.08.2023

2^ rata, scadenza al 30.10.2023

3^ rata, scadenza al 30.12.2023

4^ rata, scadenza al 28.02.2024

Rata Unica scadenza al 31.08.2023

11) - di dare atto che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento i modelli precompilati come predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra;

12) - **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;

13) - **Di pubblicare** il presente atto sul sito "Amministrazione Trasparente" Sez. Bilancio Preventivo e Sez. Informazione Ambientale e trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Considerata** l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;

- **Visto** l'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000;

- Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - art. 134 - 4° comma - al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento;

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 28.07.2023



F.to

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

Il Responsabile del Servizio

Rag. Rocco CORRARO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 28.07.2023



F.to

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Rag. Rocco CORRARO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dr. Gianpaolo SANTOPAULO



F.to

Il Presidente

Dott.ssa Antonella BLANDI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì 1 AGO, 2023 al N. 102

e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Il Responsabile del Servizio

F.to

Antonio Ivan Cameriere



F.to

Il Segretario Comunale

Dr. Gianpaolo SANTOPAULO

La suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 28.07.2023



F.to

Il Segretario Comunale

Dr. Gianpaolo SANTOPAULO

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio